



COMUNE DI VENEZIA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE E QUALITA' DELLA VITA

SETTORE SPORTELLO UNICO COMMERCIO

SERVIZIO SPORTELLO UNICO COMMERCIO 4

Viale Ancona n. 59 - piano terra stanza 30 - C.A.P. 30172 - MESTRE

P.E.C. commercio@pec.comune.venezia.it – mail: ambulanti@comune.venezia.it

informazioni al numero 0412749338 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30

apertura al pubblico: lunedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30, mercoledì solo su

appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Responsabile del procedimento: Luca Turri

Responsabile dell'istruttoria: Martina Triccò

Numero e data di protocollo sono contenuti nel timbro digitale

OGGETTO: Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree demaniali marittime – anno 2024: approvazione graduatoria settore non alimentare.

## LA DIRIGENTE

Premesso che:

- l'articolo 48 bis, commi 1 e 2, della Legge Regionale 4/11/2002 n. 33 prevede che:

1. *L'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta da parte del Comune competente che stabilisce le condizioni e le modalità per l'accesso alle aree predette nel rispetto delle disposizioni relative alla libera prestazione di servizi previste dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e successive modifiche e integrazioni.*

2. *Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, determina e rende noto, tramite idonee forme di pubblicità, il numero dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica da ammettere all'esercizio del commercio itinerante su area demaniale, suddivisi per tipologie merceologiche.*

- il comma 4 della predetta legge regionale, tuttora vigente, prevede che i Comuni rilascino i nulla osta entro il 30 aprile, dopo aver esperito la selezione;



- l'art. 4 bis – rubricato “Obbligo di regolarità contributiva” - della L.R. 6 aprile 2001 n. 10, così come modificata con L.R. 8/2013, prevede, al comma 1, che *“l’attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi, è soggetta al requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali”*;
- con delibera di giunta comunale n. 28 del 31/01/2014 è stato adottato l’atto di indirizzo finalizzato al rilascio dei nulla osta ai sensi dell’art.48-bis della L.R. n.33 del 04/11/2002 e ss. mm., determinando i criteri da inserire nell’Avviso da adottarsi con atto dirigenziale ai fini del rilascio dei nulla osta per il commercio in area demaniale marittima;
- la determinazione dirigenziale n. 32 del 18/01/2024 ha approvato il Bando di evidenza pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione di nulla osta per l’accesso alle aree demaniali marittime del Comune di Venezia di operatori autorizzati all’esercizio del commercio in forma itinerante per la stagione balneare 2024 – settore merceologico non alimentare, di seguito denominato Bando.

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2023 che ha approvato il nuovo Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche;

Atteso che l’art. 5 del Bando di evidenza pubblica prevede che l’assegnazione dei nulla osta avvenga secondo la graduatoria (settore non alimentare), redatta in base ai seguenti punteggi:

Requisito	Criterio di attribuzione	Punteggio
<b>A)</b> Maggior professionalità acquisita nell’esercizio del commercio sull’area demaniale del Comune di Venezia	<p><b>A.1)</b> La professionalità può essere stata acquisita anche in modi discontinui;</p> <p><b>A.2)</b> La professionalità valutabile è riferita all’anzianità di esercizio effettivo dell’impresa, comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese;</p> <p><b>A.3)</b> La professionalità è riferita al soggetto titolare dell’impresa al momento della partecipazione alla selezione;</p> <p><b>A.4)</b> La professionalità valutabile è cumulata solo con quella dell’ultimo titolare che abbia effettivamente esercitato, sia proprietario che affittuario, al quale il richiedente sia eventualmente subentrato nella titolarità del nulla osta medesimo</p>	1 punto per ogni anno fino a un massimo di 40 punti
<b>B)</b> compatibilità dell’esercizio	<b>B1)</b> vendita di soli prodotti di qualità quali, a mero titolo esemplificativo:	5 punti

dell'attività con la funzione e la tutela del territorio	prodotti biologici, prodotti a km zero, prodotti made in Italy, prodotti DOP, IGP o STG o prodotti artigianali	
	<p><b>B2)</b> presentazione di un progetto di un banco di vendita con caratteristiche di compatibilità architettonica e che preveda l'impiego di materiali ecosostenibili.</p> <p>Il progetto, ai fini della valutazione, deve necessariamente contenere una relazione tecnica e una documentazione grafica che individuino le dimensioni, la modalità espositiva delle merci, i materiali impiegati per il banco mobile, la sua struttura e le modalità di trazione del medesimo (elettrica o manuale). È altresì possibile allegare, in aggiunta alla documentazione suddetta, fotografie qualora il banco sia già stato realizzato.</p>	<p>Fino a punti 20 così ripartiti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. progetto (relazione e documentazione grafica) redatto in modo poco dettagliato (la commissione valuta l'approfondimento della relazione e la specificità e accuratezza della documentazione grafica) – <b>da 0 a 5 punti</b></li><li>2. progetto (relazione e documentazione grafica) sufficientemente dettagliato (la commissione valuta l'approfondimento della relazione e la specificità e accuratezza della documentazione grafica) <b>da 5,1 a 10 punti</b></li><li>3. progetto (relazione e documentazione grafica) puntualmente definito (la commissione valuta l'approfondimento della relazione e la specificità e accuratezza della documentazione grafica) <b>da 10,1 a 20 punti</b></li></ol>
	<p><b>B.3)</b> vendita di soli prodotti ecosostenibili a ridotto impatto ambientale (non vengono computati i prodotti a km zero di cui alla lettera B.1). Per prodotti ecosostenibili si intendono i prodotti per i quali lungo tutto il loro ciclo di vita, dall'estrazione delle materie prime allo smaltimento come rifiuto (o riciclo), il contributo alla modifica dell'ambiente, in almeno una delle sue matrici, sia ridotto rispetto a dei prodotti standard della stessa tipologia. La vendita di soli prodotti ecosostenibili dovrà essere dimostrata mediante indicazione della tipologia dei prodotti posti in vendita e dei fornitori.</p>	10 punti
	<p><b>B4)</b> utilizzo di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti sul banco mobile utilizzato, da conferire a loro volta negli appositi contenitori secondo le tipologie di differenziazione previste per il servizio di raccolta</p>	10 punti

	rifiuti.	
	<b>B5)</b> utilizzare solo borse e contenitori per la clientela in materiali biodegradabili	10 punti
	<b>B6)</b> impegno a diffondere materiale informativo su campagne promosse dall'Amministrazione Comunale (no volantinaggio)	5 punti
	<b>B.7)</b> possesso di un attestato idoneo a certificare le competenze professionali nell'ambito turistico in materia di utilizzo di una lingua straniera internazionale, in materia di commercio e in materia di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo tecnologico rilasciato da istituti di istruzione superiore riconosciuti dal MIUR e dalle Regioni (ITS)	5 punti per ogni attestato per un massimo di 15 punti

Richiamata la sentenza n. 49/2014 della Corte Costituzionale, depositata il 14/03/2014 e pubblicata in G.U. il 19/03/2014, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16 della L.R. 31/12/2012 n. 55 e dell'art. 5 comma 1 lett. a) della L.R. n. 8/2013;

Rilevato che la deliberazione di Giunta Comunale del 31 gennaio 2014 n. 38 ha previsto che "il numero complessivo di titolari di autorizzazioni per il commercio su area pubblica che potranno esercitare nelle aree demaniali marittime è pari a nove, di cui tre operatori per il settore alimentare e sei per il settore non alimentare";

Considerato che l'art. 1 comma 2 del Bando determina che il periodo di validità dei nulla osta comunali rilasciati per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante nelle aree demaniali marittime del Comune di Venezia sia riferito alla stagione balneare estiva 2024;

Dato atto che per l'anno 2024, è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica per il rilascio dei nulla osta per il commercio su area demaniale, con inoltro delle istanze a mezzo portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it);

Dato altresì atto che sono pervenute nei termini due (2) istanze per il settore non alimentare;

Ritenuto, alla luce di quanto suddetto e dell'esame delle domande condotto dalla Commissione come previsto dall'art. 6 del Bando, di procedere all'approvazione della graduatoria delle ditte aventi titolo all'esercizio del commercio itinerante su area demaniale del Comune di Venezia – anno 2024, secondo i criteri di cui all'art. 5 del Bando.

Visti:

- il D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998;
- la legge regionale 10 del 6 aprile 2001;

- la legge regionale 4 novembre 2002 n. 33, così come modificata dalla L.R. 55/2012;
- la D.G.R. n. 2113 del 02 agosto 2005;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 31 gennaio 2014;
- il Regolamento per il commercio su aree pubbliche, come approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30 marzo 2023;
- Visto il verbale della Commissione del 10/04/2024;

## DISPONE

per le motivazioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la graduatoria per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree demaniali marittime – anno 2024 – settore non alimentare come di seguito riportata;

<b>Ditta</b>	<b>punteggio definitivo</b>
RABROUB MOURAD	37
EL ABOULI ABDELHADI	9

2. che la presente disposizione sia affissa all'albo pretorio del Comune per quindici giorni e pubblicata nel sito del Comune.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica dell'atto.

LA DIRIGENTE

dott.ssa Gabriella Castagnoli\*

\* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 ed è conservato nel sistema gestionale documenti del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter D.Lgs 7/03/2005 n. 82.